


**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CATANIA**


**Sezione lavoro**

in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza figurata del 25 gennaio 2021 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 

**TRA**

 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Cava.

***Ricorrente***

e

**Miur – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., **Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., **Ambito territoriale provinciale di Agrigento**, in persona del legale rappresentante p.t., **Ambito territoriale provinciale di Catania**, tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in via Vecchia Ognina n. 149, rappresentati e difesi, *ex art. 417 bis c.p.c.*, dal dott. Giampiero Conti.

***Resistenti***

e

**I docenti di scuola primaria partecipanti alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento;**

***-litisconsorti necessari non costituiti***

**Conclusioni:** come da ricorso, da memoria di costituzione, note *ex art. 221*, comma 4, d.l. n. 34/2020

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

003 con punteggio pari a 24, [REDACTED] che ha ottenuto l'ambito territoriale Sicilia 002 con punteggio pari a 19 punti, [REDACTED] che ha ottenuto l'ambito territoriale Sicilia 003 con punteggio pari a 21 punti, [REDACTED] ha ottenuto l'ambito territoriale Sicilia 002 con punteggio pari a 18 punti (cfr. doc. n. 6 fasc. ricorrente).

Ebbene, posto che la scelta della sede soggiace al prevalente criterio meritocratico del punteggio, alla luce di quanto sopra osservato, emerge che l'ambito territoriale 0003, indicato dalla ricorrente come prima preferenza, e l'ambito territoriale 0002, indicato dalla ricorrente quale seconda preferenza, siano stati assegnati, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), a numerosi docenti, oltre quelli sopra indicati, che, per aver partecipato alla fase B3, così avvalendosi di un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di reclutamento, e senza godere di precedenza, con un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione definitiva in ambiti da questa indicati tra le prime preferenze.

Per quanto precede, assorbita ogni altra questione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate, così come la nota di mancata assegnazione ricevuta a mezzo mail il 29.7.2016, e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto di [REDACTED] di ottenere il passaggio di ruolo richiesto (scuola primaria, posto comune) con assegnazione secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, ossia presso l'ambito territoriale 0003 oppure, in subordine, presso l'ambito territoriale 0002, tenuto conto del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

9. Sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa e del comportamento delle amministrazioni convenute che hanno fatto applicazione del CCNI.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione; così provvede:  
Dichiara il diritto di [REDACTED] di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il passaggio di ruolo richiesto (dalla scuola primaria, comune) con

assegnazione presso un'istituzione scolastica ricadente nell'ambito territoriale individuato secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, così come indicato in motivazione, sulla base del criterio del punteggio, o messo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

Condanna le Amministrazioni scolastiche convenute ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto.



Così deciso in Catania, il 25 gennaio 2021.

Il Giudice

*Federica Porcelli*